



2011/08.10/000217-02  
DIRA41000 - 2016/535

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI  
UFFICIO V.I.A.**

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..  
VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA  
SNIVE, IN ZONA DORSALE MUNTACALA-MONTE PLUNEA, NEI COMUNI DI ROBILANTE,  
ROCCAIONE E ROASCHIA.  
PROPONENTE: SIBELCO ITALIA S.P.A., LOCALITA' PONTE NUOVO, 12017 - ROBILANTE.  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista** l'istanza in data 15.03.2016, con prot. n. 19372, del Sig. Pierpaolo Rossa, in qualità di procuratore della SIBELCO ITALIA S.p.A., con sede legale in Robilante, località Ponte Nuovo, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

**Vista** la Delibera della Giunta Provinciale n. 212 dell'8 maggio 2007 con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive nelle località Snive, Muntacala e Plunea dei Comuni di Robilante, Roccavione e Raschia, presentato in data 04 Agosto 2006, del quale il progetto in esame risulta essere una variante.

**Premesso che:**

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 15.03.2016.
- Sul BURP n. 14 del 07.04.2016 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
- L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. "Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari", fornisce la materia prima per l'approvvigionamento dell'impianto di produzione di sabbie silicee di Robilante.

Il progetto attualmente autorizzato, approvato dalle tre Amministrazioni comunali di Robilante, Roccavione e Roaschia nel giugno 2012, costituisce la seconda fase di un progetto generale sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nel 2006-07 (Giudizio di Compatibilità Ambientale emesso con Del. Giunta Provinciale di Cuneo n. 212 dello 08/05/2007).

Il progetto generale prevede lo sviluppo della coltivazione della cava attraverso successive fasi, a partire dalla configurazione realizzata con l'attività pregressa (ante 2007), fino all'esaurimento delle riserve definite entro i limiti di coltivazione stabiliti, per una durata complessiva dell'attività estrattiva di circa 25 anni.

La Variante di progetto proposta riguarda lo sfruttamento di una quota di materiale in precedenza considerato sterile ed oggi diventato utile grazie alla miglior efficienza dell'impianto di trattamento: la Variante comporta l'approfondimento dello scavo nell'area già compromessa e un leggero ampliamento dell'area operativa per ricavare le rampe di accesso ai livelli inferiori.

<b><u>Tot superf intervento</u></b>	506.130 m2  in vincolo 506.130 m2 tot boscata 77.020 m2
<b><u>Tot movim terra</u></b>	4.600.000 m3 Di cui in vincolo 4.600.000 m3 Di cui in scavo 3.750.000 m3 Di cui in riporto 850.000 m3

L'area estrattiva ricade in buona parte sulle testate del Vallone degli Agnelli a SE e del Vallone di Brignola a NW e in parte marginale sul fianco NE della Valle di Roaschia. L'area dei fronti oggi in attività, comprese le aree di servizi e impianti, ammonta a circa 42 ettari, a cui vanno aggiunti circa 24 ettari di aree già sottoposte a recupero definitivo; la superficie di ampliamento su aree vergini prevista nei prossimi 5 anni ammonta a circa 8 ettari.

- In data 17.05.2016 si era riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- Il 24 maggio 2016 si era riunita, in sede istruttoria, la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle

autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto.

- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 43177 del 06.06.2016. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- In data 22.07.2016 con prot. n. 56758, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Nei termini di deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 13 settembre 2016 è stata convocata e si è svolta -in sede decisoria - la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
  - a) parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
  - b) Autorizzazione paesaggistica comunale n. 8/2016 del 26.07.2016 ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal **Comune di Roaschia** con nota prot. n. 58236 del 28.07.2016 (**ALLEGATO 2**) di cui si riporta la prescrizione:
    - le opere di recupero devono essere condotte in modo attento, evitando artificiosità nei profili che caratterizzeranno lo stato finale delle aree di cava. Le specie arboree e arbustive da impiegarsi per le opere di recupero dovranno rispettare quelle preesistenti e caratteristiche del luogo.
  - c) Nota prot. n. 66160 dell'08.09.2016 della **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Geologico** con cui esprime, fatte salve le norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. 128/59, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
  - d) Nota prot. n. 70774 del 27.09.2016 della **Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** che
    - esprime parere forestale favorevole in merito agli aspetti idrogeologici L.r. 45/1989 con le seguenti prescrizioni:
      - il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
      - al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimiali in canali e corsi d'acqua in genere;

- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
  - per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari al servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
  - per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
  - tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi sistemati secondo quanto previsto in progetto per gli interventi di recupero e mitigazione ambientale; tali interventi dovranno essere eventualmente ripetuti nelle stagioni successive fino alla loro effettiva riuscita.
- Esprime parere favorevole in merito agli interventi di recupero ambientale di cui al D.Lgs 227/2001:  
“La documentazione progettuale indica tutti gli interventi previsti di recupero ambientale per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione richiesta (25 anni) rispetto ai quali si concorda sia per quanto riguarda il contenuto che le modalità e i tempi di esecuzione.”
- Esprime parere favorevole in merito all'intervento di compensazione alla trasformazione boschiva di cui al D.Lgs 227/2001, art. 4, con la seguente prescrizione:
- il contenimento della vegetazione erbacea e la verifica/manutenzione dei cavalletti fermaeve, devono essere effettuati per un periodo di 5 anni successivi all'impianto.
- e) Parere favorevole con prescrizioni espresso, con nota prot. n. 67690 del 14.09.2016, da parte del **Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio**, che valuta il progetto dal punto di vista archeologico:  
“...qualora si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, o emergenze di carattere paleontologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 42/04 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire l'ufficio scrivente affinché quest'ultimo possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori archeologi specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire anche l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici.  
...Qualora le attività estrattive interessassero la parte sommitale della successione stratigrafica, in particolare i calcari grigio-rosei del Giurassico medio-superiore, sarebbe necessario un intervento ispettivo per la valutazione dell'eventuale rischio paleontologico.  
...in attesa di ricevere, preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data di inizio ed il calendario dei lavori, al fine di programmare eventuali controlli in corso d'opera.”
- f) Parere favorevole da parte dell'**ASL CN1** espresso con nota prot. n. 28041 del 14.04.2016, con le seguenti prescrizioni:  
“qualora in futuro sorgessero problematiche legate all'attività in oggetto, dovranno essere messe in atto tutte le migliori tecnologie e/o accorgimenti necessari a mitigare e contenere gli effetti dell'impianto sull'ambiente circostante”
- In questa ultima Conferenza, in applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste

dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio.

**Si evidenzia infatti che l'intervento costituisce la seconda fase di un progetto generale sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nel 2006, che prevede lo sviluppo della coltivazione della cava attraverso successive fasi per una durata complessiva dell'attività estrattiva di circa 25 anni. La presente variante progettuale comporta l'approfondimento dello scavo nell'area già compromessa.**

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali richiesti dall'istante, come da progetto presentato;
2. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi dovrà essere inviata monografia aggiornata ai Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia ed alla Provincia di Cuneo;
3. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e delle discariche di sterile ed in cui siano specificati i quantitativi di materiale estratto, distinguendo tra utile e sterile, precisando per quest'ultimo la destinazione finale (sito di conferimento definitivo o riutilizzo in ciclo produttivo esterno); contestualmente dovrà essere presentata una nota che descriva dettagliatamente gli interventi di recupero ambientale eseguiti e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo, distinguendo tra i nuovi impianti e le opere di manutenzione, nonché di risarcimento delle fallanze necessarie a carico della copertura esistente;
4. entro la medesima scadenza del precedente punto 3, la Ditta dovrà presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostrutturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall'ampliamento della coltivazione al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale;
5. in relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale;
6. per tutta la durata dell'attività estrattiva dovrà essere effettuato il monitoraggio periodico delle acque delle sorgenti del Vallone Brignola, captate per uso idropotabile; in particolare, con cadenza semestrale, dovranno essere misurati i seguenti parametri: portata, torbidità, temperatura dell'acqua, conducibilità elettrica, pH, nitrati; i dati raccolti dovranno essere inviati a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto 3 del presente verbale;
7. nella porzione in ampliamento della cava Muntacala, oggetto della presenta variante progettuale, dovranno essere assunti tutti i provvedimenti illustrati nella documentazione integrativa presentata al fine di evitare la caduta di materiale lungo il versante a valle, sia durante le operazioni di coltivazione che nelle fasi di realizzazione del cumulo di materiale sterile;



8. al termine della coltivazione di ogni fetta, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disgaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui;
9. nella fase di riprofilatura finale delle diverse porzioni dei fronti di cava, dovranno essere rispettate le geometrie verificate in fase di progetto;
10. all'interno del singolo cantiere minerario, dovranno costantemente essere mantenute separate, mediante il rispetto delle distanze di sicurezza definite in progetto, le diverse attività previste (coltivazione mineraria e movimentazione del materiale utile, deposito definitivo dei rifiuti di estrazione, interventi di riprofilatura finale e recupero ambientale);
11. i gradoni, su cui è previsto il transito dei mezzi per il trasporto del materiale utile all'impianto e dello sterile alle aree di discarica, dovranno essere impostati con una pedata di larghezza sufficiente a garantire il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza e dovranno essere provvisti di sistemi di protezione verso valle da definire nella documentazione di analisi dei rischi da presentare ai sensi della normativa mineraria in materia di sicurezza;
12. le discariche minerarie previste in progetto dovranno essere gestite come strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2008;
13. la posa dei rifiuti di estrazione nelle strutture di deposito progettate dovrà seguire lo schema illustrato nella documentazione integrativa presentata: riporto del materiale dal basso verso l'alto, per strati successivi debitamente compattati, previa realizzazione, e successivo innalzamento, di un argine di contenimento sul limite esterno del cumulo. Dovranno inoltre essere mantenuti in efficienza i bacini previsti alla base delle discariche Cava Vecchia e Muntacala con funzione sia di protezione del versante dall'eventuale caduta di materiale, che di contenimento, per un corretto smaltimento, delle acque meteoriche;
14. le modifiche relative alla morfologia finale del sito conseguenti alla variante progettuale proposta per il cantiere di Muntacala, secondo quanto correttamente previsto negli elaborati presentati, dovranno garantire una minor pendenza delle scarpate gradonate della discarica, nonché un miglior raccordo del sito estrattivo con l'intorno indisturbato;
15. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;
16. nella realizzazione della rete drenante prevista in progetto, dovrà essere prestata particolare attenzione ai punti di raccordo tra i tratti di canaletta impostati sui fronti rocciosi e quelli da realizzare sui cumuli di materiale sterile;
17. tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite e rivestite con georete nei tratti a maggiore acclività, avendo cura, in fase di posa in opera di tali strutture, di assicurarne la massima adesione con la superficie del substrato;
18. a fronte dei risultati conseguiti nel corso degli interventi di recupero ambientale fino ad oggi realizzati sulle diverse porzioni di cava esaurite, dovranno essere scrupolosamente seguite le indicazioni tecniche contenute nel progetto presentato, al fine di rispettare la nuova zonizzazione risultante dalle modifiche progettuali introdotte;
19. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di nuova coltivazione durante il prossimo quinquennio o quello eventualmente reperito all'esterno dell'area di cava in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
20. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;
21. al fine di garantire un'adeguata coesione tra la terra vegetale riportata e il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione

- progettati, in corrispondenza sia dei fronti gradonati, sia delle discariche di sterili, dovranno essere realizzati con particolare cura tutte le operazioni preparatorie soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale, di potenza variabile a seconda della morfologia risultante dai lavori di coltivazione (superfici inclinate e superfici sub-orizzontali) e in funzione delle modalità di rivegetazione come dettagliato in progetto;
22. tutti i riporti costituiti con materiale di scarto previsti in progetto dovranno essere realizzati in modo da garantire un'adeguata tessitura del substrato che verrà ricreato, al fine di consentire l'attecchimento delle specie erbacee, arbustive ed arboree impiegate nei successivi interventi di rivegetazione. In particolare dovranno essere evitati accumuli localizzati di materiali fini, mediante eventuali operazioni di miscelazione con materiale a granulometria maggiore;
  23. le morfologie finali ottenute con il riporto ed i ricarichi di materiali previsti, sulle diverse aree (cava e discariche) dovranno sempre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche, verso la rete di raccolta progettata, mediante adeguate contropendenze verso monte, nonché pendenze longitudinali sia dei piazzali, che delle pedate dei fonti gradonati;
  24. le aree perimetrali dei bacini di sedimentazione dovranno essere prontamente rivegetate con adeguate specie igrofile, al fine di creare fasce vegetali con funzione filtrante e di trattenuta della frazione più fine depositata, di cui dovrà essere evitata il più possibile la traslocazione all'interno del reticolo idrografico naturale;
  25. le sistemazioni previste a carico degli impluvi naturali esistenti nell'area di cava che riceveranno le acque derivanti dalle aree in coltivazione (briglie in pietrame) dovranno essere realizzate in stretta successione con l'evolversi della coltivazione e della conseguente scopertura delle aree di cantiere;
  26. gli impianti delle specie arboree-arbustive che interesseranno le diverse aree di cava e le zone di discarica dovranno seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile. In particolare dovrà essere evitata la piantumazione lineare e dovrà essere eseguita una messa a dimora delle diverse specie indicate in progetto realizzando gruppi polispecifici atti ad evitare un effetto di eccessiva artificialità. Dovranno inoltre essere scrupolosamente seguite le indicazioni progettuali circa la scelta delle diverse specie vegetali da impiegare, nelle varie aree in cui è stato suddiviso l'intero sito di cava, secondo specifici criteri di zonizzazione;
  27. per quanto possibile dovranno scrupolosamente essere rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma presentato, con particolare riferimento alla stretta successione temporale tra la riprofilatura finale delle varie porzioni di cantiere (aree di cava e discariche) e i successivi interventi di semina prima e impianto di specie legnose dopo, al fine di contenere possibili fenomeni di erosione superficiale, limitando il più possibile i tempi di scopertura del suolo;
  28. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero;
  29. al termine degli interventi di recupero ambientale, prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, che potrà avvenire solo al termine del triennio di manutenzione di cui al precedente punto, la Ditta dovrà inviare alla Provincia di Cuneo un'apposita dichiarazione di fine lavori, attestante la conclusione delle opere secondo quanto previsto e prescritto.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto** che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

**Vista** la DGP n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Visti:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.2089, n. 45 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 24 maggio 2016 e del 13 settembre 2016, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato** quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 13 settembre 2016 - sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da 1 a 29, contenute nell’ALLEGATO 1, di quelle contenute nell’ALLEGATO 2, nonché di quelle di cui ai punti da d) a f) nelle premesse.

**Preso atto** che il progetto in esame risulta essere un ampliamento del progetto già sottoposto a Valutazione Impatto Ambientale e concluso con Giudizio positivo di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n. 212 dell’8 maggio 2007.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DETERMINA**

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI CONFERMARE i contenuti della D.G.P. n. 212 dell’8 maggio 2007** di giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive nelle località Snive, Muntacala e Plunea dei Comuni di Robilante, Roccavione e Raschia, presentato in data 04 Agosto 2006 - del quale il progetto oggetto del presente provvedimento risulta essere una variante - **compatibilmente con le prescrizioni relative al prossimo quinquennio di coltivazione (2016-2021), oggetto del presente provvedimento di variante, specificate al successivo punto n. 4.**
- 3. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito alla variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Snive, in zona dorsale Muntacala-Monte Plunea, nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia, presentato da parte della SIBELCO ITALIA S.p.A., Località Ponte Nuovo, 12017 – ROBILANTE, in quanto l’intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali



interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del sito di intervento, peraltro già interessato dalla stessa attività - non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Si evidenzia infatti che l'intervento costituisce la seconda fase di un progetto generale sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nel 2006, che prevede lo sviluppo della coltivazione della cava attraverso successive fasi per una durata complessiva dell'attività estrattiva di circa 25 anni. La presente variante progettuale comporta l'approfondimento dello scavo nell'area già compromessa.

4. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 29 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.
5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 3 è subordinato, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 4, contenute nell'ALLEGATO 1, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenuti nell'ALLEGATO 2, nonché di quelle di cui ai punti da d) a f) nelle premesse.
6. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo Ufficio CAVE da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
7. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 4, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i." (ALLEGATO 1).
8. **DI RINVIARE** oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio dei permessi di costruire ex D.P.R. 380/2001, rispettivamente di competenza dei Comuni di Roaschia, Roccavione e Robilante;
9. **DI RINVIARE**, altresì, oltre i termini di conclusione del presente procedimento, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., rispettivamente di competenza dei Comuni di Roccavione e Robilante.
10. **DI STABILIRE** per il proponente gli obblighi di:
  - provvedere alla compensazione alla trasformazione boschiva per ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001, art. 4.
  - inviare preliminarmente e con congruo anticipo, una comunicazione con la data di inizio ed il calendario dei lavori al Ministero dei Beni e delle Attività culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.
11. **DI CONSIDERARE ACQUISITI**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione.
12. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 6, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
13. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
14. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 6 sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 4 e 7.

15. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
16. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **dieci anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
17. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di variante ai sensi della L.R. 69/78, previa verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
18. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
19. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*" (**ALLEGATO 1**).
- Autorizzazione paesaggistica comunale n. 8/2016 del 26.07.2016 formalizzata dal Comune di Roaschia con nota prot. n. 58236 del 28.07.2016 (**ALLEGATO 2**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE  
Dott. Alessandro RISSO